

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

UNIONE COLLINARE TERRE DI VIGNETI E PIETRA DA CANTONI

Unione di Comuni costituita da

*ROSIGNANO MONFERRATO – SAN GIORGIO MONFERRATO - CELLA MONTE – OTTIGLIO –
FRASSINELLO MONFERRATO*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 45

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER COPERTURA
RISCHI ATTIVITA? GESTIONALE AMMINISTRATIVA

L'anno **2017** il giorno **20** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni del Comune di Rosignano Monferrato si è riunita la Giunta dell'Unione

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

	COGNOME e	NOME	PRESENTA
1	ANDREONE	Marco	Presidente
2	CHIESA	Cesare	Assessore
3	DALLERA	Pietro	Assessore
4	BARBERIS	Franco	Assessore
5	DEEVASIS	Maurizio	Assessore
	TOTALE PRESENTI		4

Presiede la seduta il Sig. **MARCO ANDREONE**.

Partecipa alla adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dott. Armando ORCIUOLI**.

La seduta è legale.

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA DELL' UNIONE

Premesso che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa,

- *"il contratto di brokeraggio, è il rapporto-giuridico che si instaura tra l'assicurando (che non si esclude possa essere un'amministrazione pubblica) e un professionista-imprenditore (la più recente tendenza giurisprudenziale è nel senso della preminenza del carattere imprenditoriale, più che di prestazione d'opera intellettuale, della complessiva attività del broker), per lo svolgimento di una prestazione di contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel mercato assicurativo"* (cfr. TAR Campania, Napoli sez. I, Sentenza 20 marzo 2008, n. 1449) ;
- il contratto di Brokeraggio pur rivestendo caratteri tipici dell'appalto di servizi risultato caratterizzato dal requisito *"dell'intuitu personae"* basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista essendo *"il broker è un professionista esperto del ramo assicurativo, cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle migliori condizioni, per casi particolarmente complessi; questi è un mediatore, ma non solo, poiché deve assicurare al cliente le migliori condizioni possibili, assisterlo nello svolgimento del rapporto e, quindi, è un professionista che svolge una particolare attività qualificata e fiduciaria, a contenuto chiaramente intellettuale, che presuppone un'esperienza ed un patrimonio culturale tecnico di sicura specializzazione, cui legittimamente la P.A. ricorre (Cass. Civ., III[^], n. 2416/7.2.2005)"* (cfr. Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sezione di Pescara Sentenza 26 luglio 2006, n. 397);
- la tesi *"dell'intuitu personae"* non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- la suddetta sentenza n. 397 del 26/07/2006 del TAR di Pescara, prevede la liceità del- ricorso all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, riconoscendolo come

- 2) **Di dare atto** che l'incarico non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte e da sottoscrivere con le compagnie assicurative
- 3) **Di determinare** che alcun obbligo di sottoscrizione delle proposte che il broker fornirà è previsto in capo all'Ente;
- 4) **Di Attribuire** alla presente valore di indirizzo per l'ufficio competente;
- 5) Di demandare al Responsabile dell'Area Ufficio Amministrativa di procedere al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico e dei successivi adempimenti anche attraverso la sottoscrizione del disciplinare d'incarico che si allega alla presente (All.A)
- 6) **di trasmettere** la presente :
 - All'Albo pretorio on line *ex lege* n. 69/2009 e ss.mm.ii. per la relativa pubblicazione;

DELIBERA

DI DICHiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Marco ANDREONE)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Armando ORCIUOLI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 Del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente sul sito [web](#) istituzionale, per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Li, 20/12/2017



IL SEGRETARIO
(Dott. Armando ORCIUOLI)

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
art.134, comma 4, il giorno _____

Li, 20/12/2017



IL SEGRETARIO
(Dott. Armando ORCIUOLI)
